



Accordo di filiera olio extravergine di oliva per la campagna 2018/2019

Le seguenti associazioni in rappresentanza della filiera olivicola italiana ed aderenti al FOOI e specificatamente, le AOP di olio d'oliva (Italia Olivicola ed Unapol), l'Assitol, Organizzazione Italiana rappresentativa dell'Industria olearia, e le Organizzazioni rappresentative dei frantoiani Assofrantoi ed AIFO (in seguito per brevità le Parti),

congiuntamente rilevano

- che occorre operare nella filiera nella prospettiva indicata dal reg. Ue 1308/2013 e in particolare dal considerando 139;
- che il comparto olivicolo intende avviare un cambiamento strutturale che disegni una nuova geografia delle aree di produzione e di consumo caratterizzato da una forte spinta verso l'aggregazione di prodotto (come previsto anche dal regolamento UE n. 1308/2013);
- che è necessario investire per aumentare la produzione nazionale, che attualmente è mediamente di 350.000 tonnellate/anno, portandola ad una media di 600.000 tonnellate/anno (a fronte di un fabbisogno di industria e Commercio pari ad un milione di tonnellate) con un aumento di circa 250.000 tonnellate, riducendo in tal modo i costi unitari di produzione;
- che è necessario un ripensamento delle categorie merceologiche a livello europeo con l'obiettivo di segmentare il mercato e valorizzare tutte le restanti categorie dell'olio di oliva, al fine di migliorare la competitività di tutto il settore e dell'intera filiera;



- che occorre, nell'ambito di azioni volte alla valorizzazione di tutte le espressioni della gamma olio di oliva, anche in relazione alla varietà degli impieghi e ai mercati di destinazione, operare uno sforzo per la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva di qualità;
- che è necessario migliorare la qualità delle offerte e promuovere la costruzione di un circuito di operatori certificati e tracciati attraverso il sistema informatico SIAN;
- che la qualità e l'origine italiana possono essere un'importante leva di marketing;
- che occorre far acquisire valore agli oli di oliva prodotti nei diversi territori e con diverse peculiarità, creando le premesse per un rilancio degli investimenti al fine di rendere maggiormente competitivo il sistema olivicolo-oleario italiano;
- che è necessario creare le premesse per contratti di fornitura di prodotto con particolari specifiche tecniche note già in partenza e definite sulla base delle esigenze di approvvigionamento dell'Industria e del Commercio – anche in relazione ai vincoli posti dai mercati dei Paesi Terzi - e delle auspiccate prospettive di costante crescita qualitativa;
- che è necessario ci sia un'assunzione di responsabilità da parte dell'offerta agricola in merito alle caratteristiche del prodotto, che deve risultare oltre che sempre rispondente alla normativa vigente, con particolare riferimento all'analisi sensoriale comunemente detta panel test, anche garantita formalmente da certificazione analitica di conformità ad alcuni requisiti concordati tra le parti;
- che è importante che si creino le condizioni per incoraggiare la produzione di prodotti di pregio concordando un premio che venga riconosciuto in aggiunta al prezzo di mercato in considerazione del raggiungimento della sussistenza degli standard qualitativi concordati;
- che è opportuno realizzare un quadro di regole condivise in cui possano essere conclusi i contratti tipo (allegati) che le aziende aderenti alle Organizzazioni firmatarie potranno sottoscrivere autonomamente.



Ciò premesso

Il presente accordo si colloca nell'ambito delle politiche di filiera tra produzione, trasformazione, industria e commercio, con l'obiettivo di difendere gli interessi di tutti i soggetti della filiera.

La presente proposta riguarda gli oli di oliva extra vergini con caratteristiche indicate all'articolo 4. L'obiettivo dell'accordo è la creazione delle condizioni per lo sviluppo di attività commerciali tra i vari soggetti della filiera, per la fornitura di oli di oliva extra vergini italiani che garantisca la conformità:

1. alle caratteristiche chimico/fisico e organolettiche (panel test) previste dalla normativa vigente;
2. ad un attento rispetto della disciplina sui contaminanti e sui residui di antiparassitari tollerati per il prodotto finito, nella UE e negli USA (le condizioni saranno dettagliate nei contratti allegati).

Le Parti firmatarie si danno atto

- di essere in possesso di delega necessaria ai fini della conclusione del presente accordo;
- che - pur nell'ovvia autonomia delle singole imprese ad esse aderenti – le Organizzazioni firmatarie, di parte agricola, nell'ambito della suddetta delega, possono essere considerate, ai fini del presente accordo, soggetti contraenti; le organizzazioni di parte commerciale ed industriale si impegnano ad invitare le imprese ad esse aderenti ad assumere precisi e vincolanti impegni di acquisto del prodotto oggetto del presente accordo;
- che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Convengono quanto segue

Articolo 1: periodo di validità

Il presente accordo di filiera ha una validità per campagna 2018-2019 e si intende rinnovato annualmente, salvo disdetta scritta da presentare entro il 31 luglio di ciascun anno. Due mesi prima della suddetta data, le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare i risultati dell'accordo e le eventuali revisioni.

Articolo 2: materia prima e caratteristiche qualitative

Il fornitore garantisce:

- la sussistenza delle specifiche tecniche (chimico/fisiche e organolettiche) previste dalla normativa vigente e indicate all'articolo 4;
- la conformità dell'olio alla disciplina comunitaria e nazionale (Reg. CE n. 396/2005) e dei principali Paesi importatori sui contaminanti e sui residui;
- la tracciabilità di legge.

Per le analisi richieste si conviene di utilizzare certificati rilasciati da Laboratori accreditati Accredia.

Il fornitore garantisce altresì, con la suddetta certificazione, la sussistenza, qualora richiesta dalla parte acquirente, di una delle caratteristiche facoltative di cui all'art. 5 reg. Ue 29/2012 e s.m.



Articolo 3: determinazione del prezzo

In via sperimentale, in una fase di prima applicazione dell'accordo, conformemente al principio stabilito nel par. 4 lett. c) dell'art. 168 del reg. Ue 1308/2013, al fine di stimolare la produzione olivicola a raggiungere elevati standard di qualità alimentare, superiori ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, favorendo al tempo stesso la valorizzazione del prodotto nei principali mercati di destinazione UE ed extra-UE, passando altresì per una forte spinta all'aggregazione delle OP prevista dal Regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2018/19 il prezzo dell'olio extravergine di oliva in possesso dei requisiti chimico/fisici e organolettici specificati all'articolo 4, viene concordato come segue:

sulla base dei prezzi rilevati sulla Borsa Merci di Bari (media del prezzo minimo e prezzo massimo) al momento dell'accettazione del campione da parte dell'acquirente.

A tale prezzo, in termini di premialità, viene riconosciuto, per i quantitativi con i livelli di pesticidi ammessi nel mercato UE e USA ed in possesso della tracciabilità di legge:

- fascia acidità fino a 0.3 € 400/tonnellata;
- fascia acidità fra 0.3 a 0.4 € 150/tonnellata;

Articolo 4: caratteristiche dell'olio extravergine di oliva con elevati standard di qualità e di sicurezza alimentare, modalità e tempi di consegna

Le AOP si impegnano a fornire olio extravergine di oliva di origine italiana con:

- acidità prevista al precedente articolo 3,
- livelli di pesticidi ammessi nel mercato UE e USA,
- livelli di etilesteri massimi di 15 mg/kg,
- livelli di perossidi massimi 10 meq O₂/kg,

secondo i seguenti quantitativi e tempi qui indicativamente elencati:

- 1° settimana del mese di novembre 2018 1.000 tonnellate;
- 1° settimana del mese di dicembre 2018 3.000 tonnellate;



- 1° settimana del mese di gennaio 2019 2.000 tonnellate;
- 1° settimana del mese di febbraio 2019 2.000 tonnellate;
- 1° settimana del mese di marzo 2019 2.000 tonnellate

Per gli oli extra vergini di oliva con acidità superiore a 0.3% la sussistenza della conformità delle caratteristiche organolettiche dovrà essere accertata da un panel riconosciuto.

La consegna del prodotto è intesa franco partenza.

Le imprese aderenti all'Assitol si impegnano a ritirare il prodotto nei mesi indicati e nella misura rispettivamente del 50% del quantitativo sopra indicato.

Salvo i casi di forza maggiore, l'inadempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, determina l'applicazione delle penali precisate nei contratti tipo di fornitura allegati.

Articolo 5: campionamento

La parte fornitrice si impegna a prelevare n. 5 campioni da 500 ml per ogni consegna, di cui due per ciascuna delle parti contraenti mentre il quinto sarà conservato presso il laboratorio di analisi. Il prelievo dei campioni e le relative analisi sono effettuati secondo le norme ISO in vigore.

In caso di contestazione le parti hanno diritto di procedere ad una controanalisi presso un laboratorio accreditato.

I risultati delle eventuali analisi vengono trasmessi per iscritto all'altra parte senza ritardo e comunque entro due giorni lavorativi.

Sulla contestazione deciderà entro dieci giorni lavorativi un collegio di tre arbitri, di cui due nominati dalle parti e il terzo indicato di comune accordo.

Le spese relative alle analisi sono a carico della parte soccombente.



FILIERA OLIVICOLA
OLEARIA ITALIANA

via Piave, 8 - 00187 - Roma

Articolo 6: pagamento

Il 10% all'ordine, l'80 % al ritiro della merce che dovrà essere effettuato secondo le modalità nel contratto "tipo " di fornitura allegato alla lettera a), a condizione che il produttore abbia assolto a tutti gli adempimenti di sua pertinenza, il 10% alla conclusione delle eventuali analisi operate dall'acquirente. Il saldo dovrà essere comunque versato entro 5 giorni lavorativi dal ritiro.

Articolo 7: condizioni finali

Le parti si impegnano a valorizzare l'olio oggetto del presente accordo con idonei azioni promozionali.

In tale prospettiva saranno anche definite forme facoltative di riconoscibilità in etichetta del prodotto in questione.

Le parti si impegnano ad osservare quanto stabilito nel presente accordo di filiera e a far rispettare i contratti tipo di fornitura allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, sì da costituirne un unico inscindibile contesto, con tutte le pattuizioni del presente atto.

Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio d' Amministrazione del FOOI

in data 12 ottobre 2018